



Il Presidente

AL CONSIGLIO SUPERIORE della MAGISTRATURA
protocollo.csm@giustiziacert.it

AL PRESIDENTE CORTE D'APPELLO di TRIESTE
Dott. Mario Trampus
presidente.ca.trieste@giustiziacert.it

AL MINISTRO della GIUSTIZIA
centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

**OGGETTO: Protocollo P926/2015 del 22/01/2015. Pratica num. 486/GP/2014.
Dott.ssa Stefania BERNIERI DI LUCCA, giudice di pace nella sede di
TRIESTE. Esposto in data 26 maggio 2014 a firma del dott.
Calogero Sanfilippo.**

In riscontro alla delibera di archiviazione relativa alla pratica in oggetto descritta, lo scrivente dott. **Calogero Sanfilippo** nel prendere atto che il CSM non ha ritenuto di adottare alcun provvedimento, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale, **trova strano però** che il Presidente della Corte d'Appello di Trieste, Dott. Mario Trampus, competente ad adottare gli opportuni provvedimenti, sia entrato nel merito dell'attività giurisdizionale del giudice di pace, dott.ssa Stefania BERNIERI DI LUCCA, pervenendo anch'egli, con argomentazioni e motivazioni del tutto erronee, ugualmente alla archiviazione con la nota prot. 3563 del 30/06/2014 (**doc. 1**).

Infatti, stigmatizzando per tabulas la disposizione del Presidente della Corte d'Appello, il fatto che *"il reiterato rigetto da parte del GdP è stato fondato sul rilievo per cui la patente è stata meramente ritirata in via cautelare, con atto quindi prodromico all'eventuale provvedimento di sospensione della patente da parte del Prefetto, la cui sola efficacia esecutiva può essere sospesa ex art. 7, in rif. all'art. 5, D. L.vo 1 settembre 2011 n. 10"* non trova riscontro nel dettato normativo, posto che:

1. il verbale della Polstrada, con contestuale ritiro della patente di guida, in assenza ancora del provvedimento prefettizio, è stato impugnato ex art. 204 bis Cds e art. 5 e segg. D. Lgs. 150/2011 con ricorso in opposizione, in cui è stato chiesto l'annullamento del verbale e la sospensione degli effetti dello stesso con immediata restituzione in via cautelare del documento di guida, atteso il "fumus boni juris" e il "periculum in mora";
2. l'art. 204 bis Cds sancisce che l'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
3. Il comma 4 dall'articolo 7 di detto decreto recita: **l'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.**
4. L'art. 216 del codice della strada sancisce che **sia il ricorso al prefetto ex art. 203 sia l'opposizione di cui all'art. 205 si estendono alla sanzione accessoria.**
5. *"In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689 (oggi 5 e segg. D. Lgs. n. 150/2011), ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori (Cass., **Sezioni Unite**, 29.7.2008, n. 20544).*
6. Il comportamento della dott.ssa Stefania Bernieri Di Lucca attiene alla violazione dell'art. 7, comma 4, del D. L.vo del 1° settembre 2011, e non può essere un orientamento interpretativo, che il Presidente della Corte d'Appello **erroneamente** ritiene conforme a quello già fatto proprio dalla S. C. con la sentenza n. 16668 del 2010, vuoi perché quest'ultima si riferisce ad un fatto che nulla ha a che vedere con il caso in esame (*stando alla sentenza impugnata, l'opponente aveva sostenuto che la sanzione accessoria della sospensione della patente era eccessivamente affittiva, in relazione alla propria attività di autotrasportatore; l'amministrazione aveva contro dedotto, tra l'altro, che il trasgressore aveva effettuato il versamento, in misura ridotta, della sanzione irrogata e il giudice di pace aveva ravvisato violazione di legge nella circostanza che nel verbale non era stata indicata la durata della sospensione della patente, prevista nel codice per una durata da uno a tre mesi*) e vuoi perché, a ben concedere, la Suprema Corte del luglio 2010 non poteva avere la sfera di cristallo e, quindi, non poteva decidere rispetto ad una violazione di legge successiva di un anno quale il D. L.vo del settembre 2011.

La dott.ssa Stefania Bernieri Di Lucca, **omettendo di fissare l'udienza per sentire le parti in ordine alla chiesta sospensiva**, con il provvedimento di fissazione di udienza, senza, però, sospendere l'efficacia del verbale impugnato con decreto pronunciato fuori udienza, ha

violato l'art. 5 del D. Lgs. 150/2011; costei, motivando **erroneamente** che "l'opposizione è stata proposta ai sensi della legge 689/81", che "il ritiro della patente meramente in via cautelare è un atto prodromico all'eventuale provvedimento di sospensione" e che "lo speciale procedimento di opposizione previsto dalla legge 689/81 non può essere esteso alle misure cautelari, se non espressamente previsto", ha commesso una grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, causando al ricorrente lesione di diritti personali e, in modo rilevante, di diritti patrimoniali (**art. 2, co. 1 lett. g) e lett. m) del D. L.vo 109/2006**).

Vero quanto assunto dal Presidente della Corte d'Appello che, cioè, l'art. 2, co. 2 del D. L.vo 109/2006 recita che "**fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) ed ff), l'attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale non dà mai luogo a responsabilità disciplinare, ma nel caso di specie proprio le lettere g) ed m) rientrano nella fattispecie in esame.**

La dott.ssa Stefania Bernieri Di Lucca, giovi ribadirlo, ha dimostrato con ciò di non essere sufficientemente preparata a svolgere il ruolo di giudice, "**emanando un provvedimento abnorme, in quanto al di fuori di ogni schema processuale, ovvero adottato sulla base di un errore macroscopico ancorché di grave e inescusabile negligenza, per cui, nel caso di specie è ipotizzabile una azione disciplinare avente per oggetto non già il risultato dell'attività giurisdizionale, che nel caso di specie è venuta a mancare con l'astensione, ma il comportamento deontologico deviante posto in essere dal giudice nell'esercizio della sua funzione**" (Cass. **Sezioni Unite** n. 20730/09).

Premesso tutto quanto sopra, poiché non è concepibile che un magistrato che deve amministrare giustizia ignori le norme più elementari della procedura e del codice della strada, attesa la scarsa preparazione professionale dimostrata nel caso di specie, lo scrivente insiste nel

CHIEDERE

che vengano adottati a carico del **Giudice di Pace di Trieste, dr. Stefania BERNIERI DI LUCCA, i provvedimenti disciplinari adeguati**, onde scongiurare che altri utenti possano subire ingiustizie di tal guisa.

Sorge spontanea una domanda: un giudice di pace che ignora le norme più elementari della procedura e del codice della strada, che omette di fissare l'udienza per sentire le parti in ordine alla richiesta di sospensiva, che viola la legge con estrema disinvoltura, causando all'utenza lesione di diritti personali e patrimoniali (art. 2, co. 1 lett. g) e lett. m) del D. L.vo 109/2006), un giudice che dimostra scarsa preparazione professionale a svolgere il proprio ruolo, a chi deve essere deferito se non al CSM e/o al Ministro della

Giustizia se si vuole evitare l'onere economicamente improponibile di un appello a fronte del pagamento di una semplice violazione magari di appena 150 euro?


Tanti anni fa, intorno alla mezzanotte, lo scrivente è stato vittima di un capogiro ed avendo trovato la forza di recarsi al Pronto Soccorso dell'ospedale si è imbattuto in un medico che lo ha redarguito dicendo: *"e lei per un semplice capogiro viene a rompere le scatole al Pronto Soccorso con tutto il lavoro che abbiamo"*? E lo scrivente di rimando: *"non sapevo che per un semplice capogiro si dovesse andare dal barbiere o dal lattaio"*! Ne è venuto fuori uno scontro verbale così acceso da non ricordare e dopo una accurata visita seguita da radiografia ecco la causa del capogiro: cerume all'orecchio sinistro da far togliere l'indomani dall'otorino. Lo scrivente ha spiegato al medico che né il barbiere né il lattaio avrebbero potuto accertare la causa del capogiro, per cui al medico non è rimasto che chiedergli scusa e tutto si è concluso con una stretta di mano.

Non è un aneddoto ma un fatto veramente successo.

Con i più rispettosi ossequi.

Lecco, 17 febbraio 2015.

IL DELEGATO SOS UTENTI
PER LA LOMBARDIA
(Dr. Calogero Sanfilippo)





Corte di Appello di Trieste

PRESIDENZA

N. Prot. 3563 del 30.06.2014	
Indice di classificazione	Ris.
N. Riferimento	
N. Allegati	1
Resp. Proc. Amm.vo	
Resp.Immissione Dati	

OGGETTO: dott.ssa Stefania Bernieri di Lucca, giudice di pace in Trieste: esposto presentato da Ughetti Corrado e dal dott. Sanfilippo, delegato SOS Utenti – Difesa Consumatori.

**RISERVATA
RACC. A.R.**

Al dottor
Calogero Sanfilippo
Delegato SOS Utenti per la Lombardia
Viale Dante n. 28
23900 LECCO

Trasmetto il provvedimento di archiviazione in relazione a quanto indicato in oggetto.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
dott. Mario Trampus

ia

Segreteria della Presidenza
Foro Ulpiano n.1 - 34133 Trieste
Tel. 040/7792205/206- fax 040/635120
e_mail: ca.trieste@giustizia.it
www.corteappello.trieste.it



Corte di Appello di Trieste
Presidenza

Esposito n° 2 / 2014

Prot. N. 629 / iwt
Pos. n.s.

Trieste, 8.6.2014

OGGETTO: dott.ssa Stefania Bernieri di Lucca, giudice di pace in Trieste: esposto presentato da Ughetti Corrado e dal dott. C. Sanfilippo, delegato SOS Utenti – Difesa Consumatori.

Il Presidente

Letto l'esposto presentato in data 26 maggio 2014 nei confronti della dott.ssa Stefania Bernieri di Lucca, Giudice di Pace in Trieste, dal dott. Calogero Sanfilippo, delegato per la Lombardia dalla "SOS Utenti – Difesa Consumatori", e sottoscritto per conferma da Ughetti Corrado;

Esaminati gli atti allegati all'esposto nonché quelli delle cause civili n. 1526/2014 e 1868/2014 R.G. G.d.P.;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2, c. 2 D. L.vo n. 109 del 2006, applicabile ai Giudici di Pace ai sensi dell'art. 10 L. n. 374 del 1991 e succ. mod., "fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) ed ff), l'attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale non dà mai luogo a responsabilità disciplinare";

Considerato che il reiterato rigetto da parte del G.d.P. della richiesta di sospensione del provvedimento di ritiro della patente di guida operato dagli agenti della Polizia Stradale con il verbale di data 24 marzo 2014 - con cui era stata contestata la violazione del disposto dell'art. 142, c. 9, cod. str. - è stato fondato sul rilievo per cui "la patente è stata meramente ritirata in via cautelare, con atto quindi prodromico all'eventuale provvedimento di sospensione" della patente da parte del Prefetto, la cui sola efficacia esecutiva può essere sospesa ex art. 7, in rif. all'art. 5, D. L.vo 1 settembre 2011, n. 10;

Osservato che detto orientamento interpretativo, peraltro conforme a quello già fatto proprio dalla S.C. (cfr. Sez. 2, sent. n. 16668 del 2010), non integra, all'evidenza, alcuna delle fattispecie in presenza delle quali il menzionato principio dell'art. 2, c. 2, D. L.vo n. 109 del 2006 subisce deroga;

Ritenuto che alla luce di quanto precede la notizia oggetto di segnalazione appare manifestamente infondata, di talché difettano i presupposti per l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del predetto Giudice di Pace;

visti gli artt. 9 L. n. 374 del 1991, mod. con L. n. 468 del 1999, e 17 D.P.R. n. 198 del 2000;

DISPONE

l'archiviazione degli atti.

Mario Trampus
Presidente della Corte